

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 dicembre 2017 presso la sede della Piemme S.p.a., via Montello, 10

- PIEMME S.P.A. in persona di Maria Cristina Amodeo, assistiti dall'Avv. Ettore Papparazzo e dalla Confcommercio Roma in persona di Maria Elisabetta Russo.
- la Filcams – CGIL nazionale in persona di Loredana Colarusso;
- la Fisascat – CISL nazionale in persona di Carlo Bravi su delega;
- la Uiltucs in persona di Paolo Proietti;

Presente la RSA

### PREMESSO CHE

1. la società Piemme, ha avviato con lettera datata 04.12.2017 una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, Legge 223/1991, riguardante n.34 esuberanti presso le unità produttive di Roma, Milano, Napoli, Mestre, Ancona e Lecce;
2. a seguito di tale comunicazione e di quanto convenuto tra di esse, le Parti si sono incontrate in sede sindacale nel corso del mese di dicembre 2017. Durante tali incontri l'azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura della procedura;
3. a seguito degli incontri di cui sopra, l'Azienda, su richiesta delle OO.SS. e della RSA si è dichiarata disponibile ad analizzare strumenti alternativi al licenziamento collettivo quali il ricorso alla proroga dell'assegno di solidarietà ex art. 31, D.Lgs. 148/2015, forme di risoluzione incentivata, nonché il ricorso a processi di mobilità interna e trasferimenti ai sensi della normativa vigente finalizzati ad attenuare l'impatto sociale e quindi le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione del piano;
4. La società occupa complessivamente 69 dipendenti (più 10 dirigenti) ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. La Società è inquadrata ai fini INPS nel settore "Servizi" e non è pertanto destinataria degli ammortizzatori c.d. "ordinari. Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 148/2015, la Società è soggetta alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l'INPS.
5. L'orario ordinario di lavoro settimanale dei lavoratori è pari a 40 ore realizzate ai sensi dell'art. 121, lett. c), CCNL Terziario.

Tutto quanto sopra premesso tra le Parti viene stipulato il seguente accordo


1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti concordemente riconoscono la necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo e, a tal fine, convengono sui prospettati interventi.

### 3. PROROGA ASSEGNO SOLIDARIETA' (FIS)

Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupazionale della società, prendono atto del permanere di una situazione di crisi e concordano nel richiedere la proroga dell'assegno di solidarietà al Fondo di Integrazione Salariale per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 per un numero massimo di 44 lavoratori, addetti alle unità produttive di Ancona, Lecce, Milano, Napoli, Roma, Mestre, secondo le modalità di seguito indicate.

Ucc










4. A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
5. L'orario di lavoro dei dipendenti interessati verrà ridotto nella misura media massima indicata nel citato Allegato 1; la società comunicherà il calendario delle giornate di FIS al quale saranno rimandate le modalità di applicazione della suddetta riduzione. A tal fine si specifica comunque che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D. Lgs 148/2015, la riduzione media oraria dei dipendenti coinvolti, non supererà il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile fermo restando che la riduzione complessiva per ciascun lavoratore non supererà il 70% nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto FIS;
6. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, si prevedono riduzioni articolate attraverso:
  - entrata ritardata;
  - uscita anticipata;
  - distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziata (orizzontale e/o verticale)
7. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo.
8. Le Parti convengono che, per improvvise esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, potranno essere modificate la distribuzione e l'articolazione delle riduzioni inizialmente comunicate ai lavoratori, previa informativa agli enti competenti e alle OO.SS.
9. L'Azienda, stante le difficoltà economiche e finanziarie già precisate in premessa e stante comunque le indicazioni da ultimo fornite dall'INPS con Circolare n. 170 del 15.11.2017 nonché con Messaggio n. 4885 del 2.12.2016, chiederà il pagamento diretto dell'assegno di solidarietà a carico dell'istituto previdenziale. Qualora l'autorizzazione amministrativa per il pagamento e/o la concessione dei contributi dovesse tardare o risultare sospesa e/o negata, le parti concordano fin d'ora di incontrarsi entro il mese di marzo 2018.
10. Con riferimento al punto che precede, le Parti concordano che, la validità del presente accordo è subordinata alla effettiva capienza delle risorse previste e destinate per il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale; a tal fine le Parti convengono che, in caso di diniego del contributo, per carenza di fondi o per altro motivo non imputabile all'azienda, la perdita di retribuzione derivante dalla riduzione di orario applicata, sarà gestita attraverso modalità da definirsi tra le Parti sulla base di principi solidaristici anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 D.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) nonché a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi.
11. Le modalità di applicazione per ogni lavoratore delle riduzioni orarie per effetto del presente accordo, saranno allegate alla richiesta di intervento del Fondo, contestualmente, comunicata alle OO.SS. firmatarie.
12. Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale o di singoli reparti di essa registrasse fisiologici incrementi, potrà far uscire dalla riduzione oraria, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti;
13. Le Parti concordano fin da ora che, durante la riduzione oraria prevista dal presente accordo, si incontreranno trimestralmente e comunque su richiesta delle stesse, a livello territoriale o nazionale, per monitorare l'utilizzo dello strumento.
14. FORME DI RISOLUZIONE INCENTIVATA:
15. Le parti concordano che, nell'ambito del piano di gestione delle eccedenze di personale al fine di incentivare il più possibile esodi non traumatici dal mercato del lavoro, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e durante il periodo di fruizione del FIS, i lavoratori interessati potranno aderire, su base volontaria, ad un piano di risoluzione




incentivata la cui quantificazione è contenuta in separata intesa raggiunta tra le parti in data odierna.


16. Le Parti concordano che il predetto criterio di scelta di cui al punto 15, sostitutivo di quelli previsti ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/91 è da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata e potrà essere applicato, in deroga all'art. 24, comma 1, L. 223/1991, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 236/1993 fino al termine del periodo di applicazione del FIS e comunque fino al 31.12.2018.
17. Per ciò che concerne le incentivazioni all'esodo le parti convengono sulla definizione delle seguenti modalità:  
L'azienda erogherà, a titolo di incentivo all'esodo, l'importo lordo indicato in separata intesa, subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e della Legge n. 533/1973 s.m.i., nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro.  
Le suddette indennità vanno altresì riproporzionate per il personale Part-Time.
18. Gli importi di cui ai punti che precedono, saranno corrisposti per il 90% a titolo di incentivo all'esodo e per il restante 10% a titolo di transazione generale novativa, a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex L. 533/1973 s.m.i.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno infine atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991 ss.mm.ii. nonché di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 31, D.Lgs. 148/2015 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia.


PIEMME SPA



CONFCOMMERCIO ROMA



FILCAMS -CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS



RSA

